

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l'esame federale di professione di perita / perito in assicurazione con attestato professionale federale

Modifica del 13 LUG 2022

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 26 settembre 2008 concernente l'esame federale di professione di perito / perita in assicurazione è modificato come segue:

9.3 Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione da parte della SEFRI ed è valido fino al 1° gennaio 2026.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 11 Luglio 2022

AFA Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione



Mathias Zingg
Presidente



Jürg Zellweger
Direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, **13 LUG 2022**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l'esame federale di professione professionale di perita / perito in assicurazione con attestato professionale federale

Modifica del... **03 MAR 2021**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 26 settembre 2008 concernente l'esame federale di professione di perito / perita in assicurazione è modificato come segue:

Sostituzione di una denominazione:

Per l'insieme del regolamento d'esame si sostituisce la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» con «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

1.1 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di rilasciare un attestato professionale federale alle persone attive nell'industria assicurativa che hanno acquisito solide conoscenze specifiche, teoriche e pratiche, nel settore delle assicurazioni nonché un sapere approfondito in processi assicurativi centrali di loro scelta (underwriting e gestione dei prodotti o trattamento dei sinistri e calcolo delle prestazioni come pure gestione dei servizi o vendita e supporto o Broking). Le perite / i periti in assicurazione con attestato professionale federale sono persone qualificate cui spetta un ruolo decisivo in processi assicurativi correnti.

[...]

5.1 Disposizioni generali

I seguenti moduli di processo sono a disposizione per l'esame finale:

- Underwriting, Gestione dei prodotti
- Trattamento dei sinistri e calcolo delle prestazioni, gestione dei servizi

¹ RS 412.10

- Vendita e supporto
- Broking

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Perita / Perito in assicurazione con attestato professionale federale
- Spécialiste en assurance avec brevet fédéral
- Versicherungsfachfrau / Versicherungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis

La traduzione in inglese è la seguente:

Insurance Specialist, Federal Diploma of Higher Education

9.3 Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione da parte della SEFRI ed è valido fino al 1° gennaio 2024.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Berna, 25 febbraio 2021

AFA Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione



Thomas Trachsler
Presidente AFA


Jürg Zellweger
Direttore AFA

La presente modifica è stata approvata.

Berna, **03 MAR 2021**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI


Rémy Hübschi
Vicedirettore
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

Per l'esame federale di professione secondo il sistema modulare con esame finale

Concernente il rilascio dell'attestato professionale federale quale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

del XX.XX.XXXX

Visto l'articolo 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di rilasciare un attestato professionale federale alle persone attive nell'industria assicurativa che hanno acquisito solide conoscenze specifiche, teoriche e pratiche, nel settore delle assicurazioni nonché un sapere approfondito in processi assicurativi centrali di loro scelta (underwriting e gestione dei prodotti o trattamento dei sinistri e calcolo delle prestazioni come pure gestione dei servizi o vendita e supporto). Le perite / i periti in assicurazione con attestato professionale federale sono persone qualificate cui spetta un ruolo decisivo in processi assicurativi correnti.

Chi sia in possesso dell'attestato professionale federale è in grado di fornire consulenza a economie domestiche private, lavoratori indipendenti e aziende, e di affrontare casi particolari ardui da risolvere. Nei confronti della clientela interna ed esterna i titolari dell'attestato professionale federale eseguono autonomamente e con grande competenza tecnica i compiti loro assegnati. Inoltre, stabiliscono legami tra i saperi acquisiti per capire procedimenti e soluzioni nelle loro imprese e concorrere alla strutturazione di processi assicurativi. Sanno individuare potenzialità di trasformazione e miglioramento e le presentano tempestivamente e in modo conciso al gruppo di lavoro.

1.2 Organo responsabile

- 1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di 5 membri, nominata dall'AFA per un periodo di 3 anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
 - i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;

- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione GQ può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria dell'AFA.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale sottostà alla vigilanza della Confederazione; esso non è pubblico. In casi isolati la commissione GQ può accordare una deroga.

2.32 L'UFFT viene invitato per tempo all'esame finale e dotato dei documenti necessari.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali italiano, francese, tedesco.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- date d'esame
- tassa d'esame
- luogo di registrazione
- termine d'iscrizione
- modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) indicazione del modulo di processo scelto per l'esame finale
- e) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati

- f) copia di un documento di legittimazione ufficiale munito di fotografia;
- g) pezza giustificativa del pagamento della tassa d'esame.

3.22 Coll'iscrizione, la candidata / il candidato riconosce il presente regolamento.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità per impiegati di commercio, ramo assicurazione privata, e comprova un'esperienza professionale in campo assicurativo di almeno due anni;

oppure

- b) è in possesso di un attestato federale di capacità relativo a una formazione di base di almeno 3 anni o di un attestato equipollente (diploma di una scuola di commercio riconosciuta dalla Confederazione o attestato di maturità), ha superato l'esame scritto Intermediario assicurativo AFA e comprova un'esperienza professionale in campo assicurativo di almeno tre anni;

oppure

- c) ha superato l'esame scritto Intermediario assicurativo AFA e comprova un'esperienza professionale di cinque anni, dai quali tre anni al minimo in campo assicurativo

e

- d) è in possesso dei certificati di moduli o equipollenze prescritti

e

- e) ha pagato la tassa d'esame nel termine prescritto al punto 3.41.

3.32 I certificati di fine modulo sono necessari per l'iscrizione all'esame finale:

Moduli obbligatori

- Gestione individuale
- Economia assicurativa
- Diritto assicurativo (diritto in relazione coll'assicurazione)
- Marketing assicurativo

Moduli a scelta (3 moduli devono essere completati)

- Assicurazione di cose
- Assicurazione di patrimonio
- Assicurazioni tecniche
- Assicurazione trasporti



- Banking e finance
- Assicurazione sulla vita individuale
- Assicurazione sulla vita collettiva (obbligatoria / facoltativa)
- Assicurazione malattia (obbligatoria / facoltativa)
- Assicurazione infortunio (obbligatoria / facoltativa)
- AVS / AI e altre assicurazioni sociali
- Medicina assicurativa

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame coll'iscrizione all'esame. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.



- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco degli esperti.
- 4.14 Le richieste di ricusa di esperti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli. Ritiri dopo la conferma scritta hanno sempre ripercussioni finanziarie. I costi sono fissati secondo criteri specifici.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare gli esperti.

- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, esperti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due esperti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due esperti presenziano all'esame orale, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 Gli esperti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Disposizioni generali

I seguenti moduli di processo sono a disposizione per l'esame finale:

- Underwriting, Gestione dei prodotti
- Trattamento dei sinistri e calcolo delle prestazioni, Gestione dei servizi
- Vendita, supporto

Uno di questi dev'essere scelto per l'esame finale.

5.2 Parti dell'esame

5.21 L'esame finale si compone delle seguenti parti estese a più moduli:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Domande tecniche specifiche e studi di casi	scritto	4 h	50 %
2 Disbrigo di processi professionali specifici in contatto con clienti interni ed esterni	orale	1,5 h	50 %
totale		5,5 h	

5.22 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.3 Esigenze d'esame

5.31 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.32 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame è espressa in voti. Valgono le disposizioni citate ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se si è conseguito un voto globale sufficiente.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale è rilasciato dall'UFFT e porta le firme della direttrice / del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale**
 - **Spécialiste en assurance avec brevet fédéral**
 - **Versicherungsfachmann / Versicherungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis**
- Per la traduzione inglese si raccomanda **Swiss-certified Insurer with federal certificate of higher VET.**
- 7.13 I nominativi dei titolari di un attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'AFA, su proposta della commissione GQ, fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e le esperte / gli esperti.
- 8.2 L'AFA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 21 dicembre 2005 concernente il rilascio dell'attestato federale di Perito / Perita in assicurazione con attestato federale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Candidati possono far valere certificati di moduli secondo il regolamento BAP del 21 dicembre 2005 per l'ammissione all'esame finale. I certificati di moduli devono rispondere a criteri ben definiti: il voto ottenuto dev'essere almeno di 4 e la validità stampata sul certificato non può essere scaduta al momento dell'iscrizione all'esame finale. La commissione GQ compila una lista delle equipollenze, lista che può essere ottenuta presso la sede dell'AFA.
- 9.22 Moduli di fondo (C103 Modulo di fondo attestato assicurazione di persone e C104 Modulo di fondo attestato assicurazioni patrimoniali e di cose) svolti secondo il regolamento del 21 dicembre 2005 con un voto sufficiente e con una validità non scaduta al momento della richiesta dell'attestato compensano l'esame finale se le altre condizioni d'ammissione sono adempite.
- 9.23 Nel 2009 avranno luogo gli ultimi esami modulari e saranno rilasciati attestati federali secondo il regolamento del 21 dicembre 2005.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.



10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Berna, XX.XX.XXXX

Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA

Bernhard Jöhr
Presidente AFA

Matthias Stettler
Direttore AFA

Il regolamento è approvato.

Berna, XX.XX.XXXX

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La Direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold

